



### Sentenza n. 35 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis  
*decisione del 9 febbraio 2021, deposito dell'11 marzo 2021*  
*comunicato stampa dell'11 marzo 2021*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 64 del 2020*

#### **parole chiave:**

ELEZIONI - SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO PER INCANDIDABILITÀ  
ALLE CARICHE REGIONALI - DIFETTO DI COORDINAMENTO E  
COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI NEL PROCEDIMENTO  
LEGISLATIVO - MANCATA PREVISIONE DI UNA VALUTAZIONE DI  
PROPORZIONALITÀ TRA I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O DECADENZA  
E LA SENTENZA DI CONDANNA - DENUNCIATO AUTOMATISMO

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 8, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 117, primo e secondo comma, lettera *h*), e 122, della Costituzione  
- principio di leale collaborazione  
- art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU

#### **dispositivo:**

infondatezza

Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale dell'intero articolo 8 del d.gls. n. 235 del 2012, **c.d. "legge Severino"**, anche se dal tenore della motivazione dell'ordinanza di rimessione – come ha rilevato la stessa Corte costituzionale – l'oggetto delle questioni era circoscritto all'art. 8, comma 1, del d.gls. n. 235 del 2012, ed è solo su tale disposizione che è stato condotto lo scrutinio di costituzionalità. Il giudice *a quo*, infatti, ha denunciato l'incostituzionalità della norma che prevede la sospensione di diritto dalla carica regionale (?) per coloro che hanno riportato una sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'art. 7, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso decreto legislativo.

Il rimettente ha sollevato **due distinte questioni, tra loro in rapporto di logica subordinazione.**

Con la prima questione, il Tribunale di Genova, chiedendo alla Corte un'ablativa secca, lamenta la violazione degli artt. 117 e 122 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto **la disposizione censurata – pur incidendo su una materia affine a quella dell'eleggibilità e dell'incompatibilità dei consiglieri regionali, attribuita alla potestà legislativa delle regioni dall'art. 122, primo comma, Cost. – è stata adottata senza il previo raccordo con le regioni,** in violazione del principio di leale collaborazione.

Il giudice delle leggi preliminarmente respinge l'eccezione di inammissibilità per erronea e generica indicazione del parametro evocato (il giudice *a quo* nell'indicare l'art. 117, secondo comma, lettera *e* sarebbe infatti incorso in un *lapsus calami*, risultando invece evidente, dal riferimento alla materia "ordine pubblico e sicurezza", come il parametro di riferimento fosse la lettera *b* della medesima disposizione costituzionale) e per il tenore dubitativo della questione.

Nel merito la questione è dichiarata **non fondata.** La Corte, infatti, ritiene che **il nucleo essenziale della disciplina della sospensione di diritto dalle cariche elettive sia riconducibile, mediante il criterio di prevalenza, all'ambito materiale dell'ordine pubblico e della sicurezza,** e ciò esclude che si versi in un intreccio inestricabile di materie, di competenza statale e regionale; ipotesi, quest'ultima, che solo può giustificare, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 251 del 2016, il coinvolgimento delle regioni nel procedimento legislativo.

Con la seconda questione il giudice *a quo* denuncia, sotto diversi profili, la violazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ritenendo **la disposizione censurata costituzionalmente illegittima nella parte in cui preclude al giudice di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la sospensione normativamente prevista.**

Il rimettente, nel sollevare tale questione, si è limitato ad indicare la sola norma sovranazionale; ciò, tuttavia, non ha precluso l'esame nel merito, in quanto il giudice delle leggi ha ritenuto che dal tenore della motivazione dell'atto di promovimento fosse desumibile, in modo univoco, il riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

Anche tale questione è stata dichiarata **non fondata.**

Per un verso, secondo il giudice costituzionale non sussiste la violazione dell'art. 3 del Protocollo sotto il profilo della necessità del provvedimento giurisdizionale individualizzato per determinare la limitazione, di qualsiasi tipo, al diritto di voto. L'art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 235 del 2012, da un lato, e in forza di quanto stabilito dalla giurisprudenza di Strasburgo, **non ha portata né generalizzata né individualizzata, applicandosi a soggetti condannati per reati particolarmente gravi** e idonei «ad incidere sull'immagine e l'onorabilità della pubblica amministrazione»; dall'altro, «si pone in linea con le finalità che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte EDU, possono legittimare misure di questo tipo, come quella di **proteggere l'integrità del processo democratico** mediante l'esclusione dalla partecipazione all'attività degli organi rappresentativi di individui che possono pregiudicarne il corretto funzionamento (Corte EDU, sentenza Ždanoka contro Lettonia, paragrafo 122)».

Per altro verso, non sussiste neppure il contrasto con la citata norma sovranazionale sotto il profilo della sproporzione della misura rispetto ai fatti oggetto della condanna penale, in quanto **«la sospensione dalla carica, rigorosamente circoscritta nel tempo e destinata a cessare immediatamente nel caso di sopravvenuti non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione dell'eletto, non può essere considerata inadeguata o eccedente rispetto al fine perseguito».**

La norma censurata è, anzi, il frutto di un ragionevole bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo (alla luce tanto dei requisiti per l'accesso quanto di quelli relativi al mantenimento delle cariche in questione) e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Le esigenze cautelari perseguite dalla norma censurata non vanno infatti identificate con il pericolo di reiterazione del reato, ma nella garanzia dell'oggettiva onorabilità di chi riveste la carica pubblica e, in conclusione, il bilanciamento operato dal legislatore nazionale, anche in considerazione dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto dalla normativa sovranazionale di riferimento, non presenta «sintomi di arbitrarità tali da determinarne il contrasto con l'art. 3 Prot. addiz. CEDU come interpretato dalla Corte EDU».

*Leonardo Pace*